

“ALLEGATO “L”⁽¹⁾

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLA DIRIGENZA

Punto 1

(Concorso per esami)

1. ⁽²⁾Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 181, comma 1, consiste nelle seguenti prove selettive, finalizzate alla valutazione delle conoscenze teoriche nonché delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti:

- a) due prove scritte, volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto il profilo delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste nella simulazione di un particolare contesto lavorativo attraverso lo studio di un caso pratico nell'ambito di una o più materie indicate nel bando di concorso. La seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato o di uno o più pareri o di un questionario a risposta sintetica, oppure nella redazione di un progetto/studio di fattibilità nell'ambito di una o più materie indicate nel bando di concorso. Le due prove scritte mirano a verificare le conoscenze tecnico-professionali e a valutare il possesso da parte del candidato delle competenze manageriali, con particolare riferimento al problem solving;
- b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è accertata, altresì, la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

2. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.

3. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

Punto 2

(Concorso per titoli ed esami)

1. Nel concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 181, comma 1 del r.r. ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 35/100, suddiviso tra le diverse categorie dei titoli medesimi. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie di titoli.

2. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dal punto 1.

4. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale e il punteggio conseguito in seguito alla valutazione dei titoli.

¹ Allegato sostituito dall'art. 4, comma 1, del regolamento regionale 16 marzo 2020, n. 9, pubblicato su BUR Lazio 19 marzo 2020, n.29, successivamente modificato dall'art. 8 del r.r. 23 luglio 2021, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n.74

² Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, del r.r. 23 luglio 2021, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n. 74

Punto 3
(*Prove preselettive*)

1. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale. Il bando, in ragione del numero dei posti messi a concorso, indica i presupposti del ricorso alla prova preselettiva. La prova preselettiva è articolata in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso, nonché il possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi e di logica del ragionamento.
2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Alle prove scritte sono ammessi i candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati nel relativo elenco, entro i primi posti corrispondenti a tre volte il numero dei posti messi a concorso. Il numero dei candidati ammessi può essere aumentato solo nel caso di candidati classificatisi *ex aequo*.

Punto 4
(*Ciclo di attività formative*)

1. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori dei concorsi, qualora l'amministrazione lo ritenga opportuno, frequentano cicli di attività formative organizzati da enti, istituti o aziende pubbliche o private. I cicli comprendono un periodo di attività didattica e un periodo di applicazione pratica.
2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma predisposto dall'amministrazione tenendo conto, anche ai fini della durata complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie formative di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni professionali da soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli formativi.
3. Per i vincitori dei concorsi il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 18 mesi e si articola in un periodo di attività didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata.
4. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione pratica sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo secondo il programma stabilito dall'amministrazione.
5. I periodi di applicazione possono svolgersi presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private, secondo modalità che assicurino l'acquisizione di un ampio spettro di esperienze professionali.
6. L'attività didattica è di regola organizzata in modo da assicurare che parte di essa si svolga in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. Tali forme di collaborazione possono riguardare almeno un terzo delle attività didattiche previste dal ciclo formativo.
7. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalità di valutazione sia delle attività didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalità acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante sono annotati su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale.

Punto 5
(*Commissioni esaminatrici*)

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, sono nominate con determinazione del direttore competente in materia di personale e sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il provvedimento di nomina indica anche un supplente per ciascun componente.
2. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Per i concorsi per l'accesso alla dirigenza, il presidente è scelto fra i dirigenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di strutture apicali, ovvero tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato, nonché tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, anche collocati a riposo.
4. ⁽³⁾ Gli altri due o più componenti sono scelti tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni pubbliche, professori di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, nonché esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi ed esperti di *recruiting* per la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche collocati a riposo.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla categoria D.
6. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate da un componente esperto nella lingua inglese e da un componente esperto in informatica.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e costituito da due dipendenti di categoria non inferiore alla D e da un segretario scelto tra i dipendenti di categoria D.

Punto 6 (*Compensi*)

1. A ciascun componente esterno all'amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici di concorso viene corrisposto un compenso base pari a € 400,00.
2. Il compenso previsto dal comma 1 è aumentato del 20 per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
3. Ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni all'amministrazione regionale, compete un gettone di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, di importo pari a € 150,00.
4. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti, i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Punto 7 (*Disposizioni di rinvio*)

1. Per la predisposizione del bando di concorso, la presentazione delle domande di ammissione, lo svolgimento delle prove concorsuali, gli adempimenti della commissione e per ogni altro aspetto e procedura inerente allo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, si rinvia alla disciplina contenuta nell'allegato "O" del regolamento regionale n. 1/2002.

³ Comma sostituito dall'articolo 8, comma 2, del r.r. 23 luglio 2021, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n. 74

